

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 004/CGF
(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 283/CGF – RIUNIONE DEL 6 GIUGNO 2012

COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Roberto Caponigro, Dott. Luigi Impeciati – Componenti; Dott. Raimondo Catania– Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO A.C. RIMINI 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €7.500,00 INFLITTA SEGUITO GARA RIMINI 1912/CUNEO 1905 DEL 20.5.2012
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 219/DIV del 21.5.2012)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 219/DIV del 21.5.2012, a seguito della gara di andata dei Play-Off Rimini/Cuneo del 21.5.2012, ha inflitto al Rimini 1912 S.r.l. la sanzione dell'ammenda di €7.500,00 "perché propri sostenitori, più volte durante la gara, intonavano verso la terna arbitrale cori inneggianti alla discriminazione territoriale; gli stessi intonavano cori offensivi verso il Presidente della Lega; i medesimi sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore diversi fumogeni, alcuni dei quali venivano lanciati nel recinto di gioco, senza conseguenze".

La società sanzionata ha proposto ricorso volto ad ottenere la riduzione della sanzione sostenendo che gli atteggiamenti verificatisi, seppure censurabili, potrebbero essere definiti manifestazioni prive di qualsiasi effettività.

In particolare, le offese rivolte alla terna arbitrale non si sarebbero concretizzate in atti astrattamente lesivi della loro incolumità e sarebbero riconducibili ad un numero limitato e circoscritto di pseudo tifosi, mentre non vi sarebbero stati "cori" offensivi verso il Presidente della Lega, in quanto segnalati unicamente dall'Arbitro e dal secondo assistente e non anche dai collaboratori della Procura e dal Commissario di campo, per cui sarebbe più corretto qualificare gli stessi come frasi urlate da qualche pseudo tifoso impercettibili da soggetti non posti nell'immediata vicinanza.

La Corte rileva che l'ammenda è stata inflitta in relazione a tre distinte condotte della tifoseria ospite, vale a dire: i cori inneggianti alla discriminazione territoriale verso la terna arbitrale; i cori offensivi verso il Presidente della Lega; l'introduzione, l'accensione ed il lancio nel recinto di gioco di fumogeni.

Le condotte *de quibus* sono oggettivamente accertate in quanto, i cori offensivi verso l'arbitro o la terna arbitrale e verso la Lega o il suo Presidente nella loro essenza risultano sia dal rapporto dell'arbitro sig. Domenico Rocca che dell'assistente arbitrale sig. Alessandro Marinelli, mentre l'introduzione, l'accensione ed il lancio di fumogeni risultano sia dal rapporto del Commissario di campo che dalla relazione del collaboratore della Procura federale.

Di talché, l'entità della sanzione irrogata appare congrua in quanto non è riferita solo ai cori rivolti alla terna arbitrale ed al Presidente della Lega, in relazione ai quali la ricorrente ha dedotto la sproporzione della sanzione, ma anche all'introduzione, all'accensione ed al lancio di fumogeni.

In conclusione, il ricorso va respinto e, di conseguenza, va disposto l'incameramento della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Rimini 1912 di Rimini. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

a) DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIGNOR GAUTIERI CARMINE;

b) DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE TITONE MARIO

INFLITTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF SIRACUSA/VIRTUS LANCIANO DEL 27.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 222/DIV del 28.5.2012)

Con preannuncio di reclamo del 28.5.2012, la società Virtus Lanciano 1924 S.r.l. di Lanciano, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico descritta in epigrafe, facendo ritualmente seguire i motivi in data 4.6.2012.

Istruito il ricorso, la discussione e la decisione sono avvenute nell'odierna seduta, nel corso della quale, su esplicita richiesta, è stato sentito l'avv. Michele Cozzone, patrono della reclamante.

Le sanzioni irrogate sono state così motivate dal Giudice di prime cure "per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale durante la gara (espulso, r. IV uff e cc)" e "per comportamento offensivo verso l'arbitro".

Negli atti degli ufficiali di gara si riportano, con incontestabile chiarezza e puntualità i comportamenti dell'allenatore e del giocatore della società Virtus Lanciano per cui, stante la piena prova che tali atti conferiscono alle condotte ascritte, non vi è luogo a dubbio alcuno né sulla loro effettiva verifica né sul contenuto delle frasi rivolte al direttore di gara e all'assistente arbitrale.

Nella memoria della società ci si duole, in primo luogo, dell'eccessività e della spropositatezza della sanzione irrogata al signor Gautieri colpevole, secondo l'assunto difensivo, di aver, al più, tenuto una "mera condotta irriguardosa" consistita in "semplici manifestazioni di protesta", comprensibili in ragione della tensione agonistica della gara.

Quanto alla punizione inflitta al calciatore Mario Titone, di pari entità rispetto a quella del suo allenatore, si vuol accreditare la tesi che tratterebbesi di "un comportamento posto in essere dall'atleta" che "traeva origine da una decisione arbitrale non pacifica e da ciò scaturiva la colorita reazione del Titone nei riguardi degli Ufficiali di gara...che possono certo definirsi come meramente irriguardose...".

Per entrambe si chiede la riduzione, invocando precedenti giurisprudenziali favorevoli all'assunto.

All'odierna trattazione l'avv. Cozzone, nel riportarsi alla memoria depositata, ha insistito per l'accoglimento delle richieste ivi formulate.

La Corte, preliminarmente alla trattazione, nel merito, delle doglianze formulate, dispone la separazione del ricorso in due distinti reclami, stante l'oggettiva separatezza dei fatti e l'autonomia delle condotte in contestazione.

Quanto al loro esame, nel merito, il Collegio, esaminata la documentazione depositata e, in particolare, il referto dell'arbitro e quello del quarto ufficiale (confortato, quest'ultimo, dalla relazione del commissario di campo) rileva che, allo stato degli atti e della memoria della società, non può dubitarsi dell'effettivo accadimento degli episodi riferiti e delle espressioni rivolte agli ufficiali di gara, dei quali i referti che precedono fanno piena prova.

Ciò posto, deve osservarsi che il comportamento addebitato al signor Gautieri è consistito nell'aver rivolto al quarto ufficiale, in occasione di una decisione tecnica adottata, una frase sicuramente irriguardosa, accompagnata da locuzione certamente offensiva.

Allontanato dal terreno di gioco, il signor Gautieri ha tenuto un comportamento corretto e collaborativo, così complessivamente valutabile alla luce della atmosfera sicuramente tesa e

agonisticamente coinvolgente.

L'episodio, incontestabilmente censurabile e grave, ad avviso del Collegio integra la fattispecie disciplinata dalla disposizione di cui all'art. 19, punto 4 lett. a) C.G.S. allorchè prevede la sanzionabilità della condotta ingiuriosa o irrispettosa, nei confronti degli ufficiali di gara, con la squalifica minima di 2 giornate di gara.

E' potere del Giudice, però, provvedere ad una adeguata modulazione della sanzione edittale al ricorrere di circostanze aggravanti o attenuanti.

Nel caso di specie è convincente di questa Corte che, ferma la lesione all'onore, decoro e prestigio recata all'Ufficiale di gara, il comportamento complessivo del signor Gautieri deponga nel senso di ritenere che la deprecabile espressione usata possa essere valutata come momentanea e isolata manifestazione ingiuriosa, collocata in una dimensione agonistica ad alto coinvolgimento emotivo, non seguita da altri episodi verbalmente cruenti.

Alla luce delle considerazioni che precedono ritiene il Collegio, in accoglimento della richiesta attorea, che possa equamente e congruamente disporsi la riduzione della squalifica irrogata in prima istanza dal Giudice Sportivo ad una sola giornata effettiva di gara.

La tassa reclamo, conseguentemente, va restituita.

Alla stessa favorevole decisione non può, al contrario, pervenirsi all'esito della valutazione della condotta del giocatore Mario Titone il quale, a gioco fermo, si rivolgeva all'arbitro urlandogli gravi e triviali espressioni offensive (non soltanto espressioni colorite come esposto, in tesi, dalla difesa).

Non può sfuggire, infatti, che la condotta del giocatore non possa trovare nessuna comprensione, né umana né sportiva, come conseguenza emotiva, o esagerata reazione ad un fatto di gioco, ma si evidenzia come risultato di cosciente volontà offensiva, per di più rafforzata, nella sua portanza lesiva, dall'aver voluto urlare platealmente all'arbitro la sua ingiuriosa riprovazione.

La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, per i motivi qui detti, appare pertanto congrua e pienamente da condividere.

Il ricorso in favore del calciatore Mario Titone, pertanto, deve essere respinto.

Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. di Lanciano (Chieti), in due distinti appelli:

- a) accoglie in parte il ricorso relativo al Sig. Gautieri Carmine, riducendo la sanzione della squalifica inflittagli a 1 giornata effettiva di gara, dispone restituirsi la tassa reclamo;
- b) respinge il ricorso relativo al calciatore Titone Mario, dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S. CASALE CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE SEGUITO GARA PLAY-OFF CASALE CALCIO/VIRTUS ENTELLA DEL 27.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 223/DIV del 28.5.2012)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 223/DIV del 28.5.2012, infliggeva la sanzione dell'obbligo di disputare gare effettive a porte chiuse fino a tutto il 31.10.2012 nonché l'ammenda di €20.000,00 alla società Casale Calcio S.r.l..

Tale decisione veniva assunta perché, al termine dell'incontro di Play-Off Casale Calcio/Virtus Entella disputato il 27.5.2012, sostenitori della reclamante scavalcavano la recinzione ed entravano sul terreno di gioco dirigendosi verso gli ufficiali di gara e i calciatori della squadra avversaria con l'evidente intento di aggredirli; gli stessi venivano affrontati dalle forze dell'ordine che ne contenevano l'intento aggressivo; gli stessi riuscivano comunque a raggiungere l'arbitro e il IV ufficiale colpendoli con pugni alla schiena e calci alle gambe; in tale circostanza erano totalmente assenti i dirigenti della società reclamante.

Avverso tale provvedimento la società Casale Calcio S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 29.5.2012 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la

ricorrente, con nota trasmessa il 29.5.2012, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall'A.S. Casale Calcio s.r.l. di Casale Monferrato (Alessandria), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO VIRTUS ENTELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIGNOR PRINA LUCA SEGUITO GARA PLAY-OFF CASALE/VIRTUS ENTELLA DEL 27.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 223/DIV del 28.5.2012)

La società Virtus Entella a r.l. di Chiavari, in data 29.5.2012 ha ritualmente proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico, pubblicata mediante il Comunicato Ufficiale in epigrafe, con la quale è stata irrogata, all'allenatore sig. Luca Prina, la squalifica per 2 giornate effettive di gara "per comportamento irrispettoso verso un assistente arbitrale durante la gara (espulso, r.A.A.) .

Istruito il ricorso, la discussione e la decisione sono avvenute nell'odierna seduta, nella quale il Collegio ha esaminato la correttezza e congruità della sanzione che precede, correlata ad un episodio avvenuto al minuto 24° del primo tempo di gara allorché, su segnalazione dell'Assistente Arbitrale, il signor Prina, allenatore della squadra della Virtus Entella, era stato allontanato per aver gridato più volte ai calciatori della squadra avversaria, anche entrando sul terreno di gioco, un'esortazione a interrompere volontariamente il gioco.

L'episodio in contestazione troverebbe giustificazione, secondo la sintetica motivazione del gravame, proprio nel pressante invito, rivolto più volte prima ai calciatori avversari e poi agli ufficiali di gara, ad interrompere l'azione di gioco onde consentire il soccorso sanitario a favore di un proprio atleta.

Nella memoria della Società si conferma che il signor Prina, prendendo atto che il proprio appello non era stato recepito tempestivamente dagli avversari, si era allora rivolto agli Ufficiali di gara sollecitando con particolare insistenza un loro intervento.

Alla luce di questi fatti, la società si duole dell'eccessiva afflittività della sanzione irrogata, a fronte di un comportamento "veniale" e ne chiede la riduzione, anche in ragione della delicata fase in atto.

La Corte, esaminati gli atti e, in particolare, il referto dell'assistente arbitrale, rileva preliminarmente che non può dubitarsi dell'effettivo accadimento e dell'incontestata dinamica dell'episodio riferito dall'ufficiale di gara, del quale il cui referto fa piena prova.

Ciò precisato, deve osservarsi che il comportamento sanzionato è consistito nell'aver rivolto agli ufficiali di gara, con particolare vivacità verbale e insistenza, un invito sicuramente irrispettoso, sia per la reiterazione della pretesa sia per la mancanza di doveroso rispetto alle valutazioni di stretta competenza degli ufficiali di gara.

L'episodio, incontestabilmente censurabile, integra la fattispecie disciplinata dalla disposizione di cui all'art. 19, punto 4 lett. a) C.G.S. ove si prevede la sanzionabilità della condotta ingiuriosa o irrispettosa, nei confronti degli ufficiali di gara, con la squalifica minima di due giornate di gara ma con la possibilità di adeguata modulazione della sanzione edittale al ricorrere di circostanze aggravanti o attenuanti.

Nella valutazione del caso di specie, in effetti, sembrano ricorrere circostanze attenuanti, rappresentate sia dalla sicura tensione agonistica della gara, del tutto peculiare in rapporto alla fase dei "Play-Off", sia per il contenuto sostanziale dell'espressione usata, priva di qualsiasi

connotazione offensiva o ingiuriosa, ancorché sicuramente irriuardosa.

Ne consegue che il giudizio complessivo sull'episodio ascritto al signor Luca Prina, in parziale riforma della decisione assunta dal Giudice di prime cure, è nel senso di ritenere come congrua ed equa la riduzione della sanzione della squalifica ad 1 giornata effettiva di gara.

Il ricorso, per le argomentazioni che precedono, deve essere accolto.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Virtus Entella di Chiavari (Genova), riducendo la squalifica inflitta al Sig. Prina Luca a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 10 luglio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete